

N. 77039 Repertorio

N. 36489 Raccolta

"GAIA SERVIZI S.r.l."
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

(Pratica n. 1801622)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre
28 dicembre 2018

alle ore quattordici e minuti cinque,
nel mio studio in Bollate, via Fratellanza n. 2/4
avanti a me dottor Salvo MORSELLO, Notaio residente in Bollate ed iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano,
e' presente

il signor

CACCAVALE Felice, nato a Quarto (NA) il 13 ottobre 1958, domiciliato in
Bollate (MI), piazza Aldo Moro n. 1,
comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua
veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
della società a responsabilità limitata

"GAIA SERVIZI S.r.l."

società con unico socio con sede in Bollate (MI), piazza Aldo Moro n. 1,
capitale sociale Euro 1.402.552,00
(unmilionequattrocentoduemilacinquecentocinquantadue virgola zero zero)
interamente versato,
società costituita in Italia iscritta al Repertorio delle notizie Economiche
Amministrative (R.E.A.) di Milano- Monza Brianza - Lodi al n. MI-1860008,
Codice Fiscale - Partita IVA - numero di iscrizione al competente Registro
delle Imprese 05932530966,
mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si e' riunita l'assemblea della
suddetta società

per discutere e deliberare

sul seguente

ordine del giorno

1. Aggiornamento Statuto di Gaia Servizi S.r.l.
2. Varie ed eventuali;

e mi chiede di fare constare con il presente atto dei lavori dell'assemblea e
delle delibere che essa andrà a prendere.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue.

Assume la presidenza ai sensi dell'articolo 14.3 del vigente Statuto Sociale il
comparsante signor CACCAVALE Felice, nella propria veste di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società, il quale, avendo in via preliminare
accertato l'identità di tutti i partecipanti e la loro legittimazione ad intervenire,
dichiara che:

- l'assemblea e' stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 13 del
vigente statuto sociale con avviso inviato tramite posta elettronica al socio, ai
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in data 18
dicembre 2018 protocollo n. U/RK/2018/00302 e regolarmente ricevuto da
tutti i destinatari, come da relative comunicazioni di conferma;
- è presente e legittimato ad intervenire l'unico socio "COMUNE DI
BOLLATE", con sede in Bollate (MI) - Codice Fiscale 00801220153, titolare
dell'intero capitale sociale pari a Euro 1.402.552,00

Registrato all'Agenzia delle
Entrate Ufficio di MILANO 2
in data 11/01/2019
n° 1257 serie 1T
Esatti Euro € 200,00

Depositato nel Registro
Imprese
di MILANO MONZA BRIANZA
LODI
il 11/01/2019
numero 11926/2019
Esatti Euro 90,00

(unmilionequattrocentoduemilacinquecentocinquantadue virgola zero zero), rappresentato dal signor Giuseppe de RUVO, nato a Minervino Murge il 7 settembre 1949 - Assessore al Bilancio, Patrimonio, Tributi e Società Partecipate con delega permanente rilasciata in data 8 ottobre 2015, in forza di delega scritta in data 28 dicembre 2018, agli atti della società;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CACCAVALE Felice, come sopra generalizzato, e i Consiglieri signori Giuseppe PARISI, nato a Niscemi (CL) il 4 dicembre 1958, Michele FIORE, nato a Pomarico (MT) il 12 luglio 1964 ed Elena Alda BARDELLI, nata a Varese (VA), il giorno 8 dicembre 1968 - assente giustificato il Consigliere signor Pietro LABATE;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dottor Cesare ORIENTI, nato a Saronno il 27 luglio 1968 e il Sindaco Effettivo signor Giuseppe SCARFONE, nato a Catanzaro (CZ) il 4 marzo 1960 - assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo signora Loredana BRACCHITTA.

Il Presidente attesta pertanto che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 17.1 dello statuto sociale per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea la necessità di aggiornare unicamente l'oggetto sociale includendovi le attività di autotrasporto di persone per conto terzi, di persone in ambito nazionale ed internazionale, servizio di linee e autolinee urbane ed extraurbane, attività di supporto ed ausiliari ai trasporti o di qualsiasi tipo di collegamento per conto proprio e per conto di terzi, trasporto scolastico e servizi connessi a favore dei comuni Soci, nonché le attività di noleggio di autovetture, autocarri, pulmini, autobus e autoveicoli in genere con conducente, e di presidio struttura comunale, il tutto come meglio specificato nella Delibera assunta dal Consiglio Comunale di Bollate in data 17 dicembre 2018 n. 60, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e relativa all'approvazione della modifica statutaria in oggetto.

Il Presidente propone pertanto di procedere alla votazione mediante voto palese per alzata di mano.

Intervenuta la votazione, il Presidente ne accerta i risultati, dando atto che l'assemblea, con voto favorevole, manifestato per alzata di mano, dell'unico socio titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale

delibera

1) Di ampliare l'oggetto sociale come proposto dal Presidente e di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, attraverso:

4.1.1) gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in particolare la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi; la pulizia delle strade, lo studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, la realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili;

attività di disinfezione e disinfestazione;

4.1.2) gestione di farmacie: nell'espletamento dell'attività di gestione delle farmacie la società provvede:

a. alla vendita di medicinali e parafarmaci, prodotti dietetici, integratori alimentari e alimenti speciali per l'infanzia e l'igiene personale;

b. alla vendita di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni ed istituti che ne facciano richiesta;

c. alla provvista di prodotti farmaceutici agli uffici comunali ed alle istituzioni amministrative dai Comuni soci;

d. alla dispensazione e alla distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 e successive modificazioni;

e. alla vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale;

4.1.3) gestione Case di Residenza per Anziani: l'attività di gestione delle Case di residenza per Anziani consisterà:

- nella gestione delle Case di Residenza per anziani nonché nelle attività connesse, complementari e integrative;

- nella promozione e attuazione di iniziative sociali finalizzate a tutelare l'integrità fisico-psichica degli anziani e a mantenerli inseriti ed attivi nel tessuto sociale;

4.1.4) gestione di altri servizi di natura sociale, assistenziale ed educativa, a favore della comunità, che i soci della società deliberino di affidarle;

4.1.5) servizio trasporto disabili: la società provvede alla gestione del servizio comunale di mobilità dei cittadini anziani, disabili, bisognosi di cure presso sedi specializzate, alla consegna domiciliare dei farmaci nei termini della convenzione e altre forme di assistenza sociale;

4.1.6) gestione del servizio di trasporto pubblico;

4.1.7) autotrasporto di cose per conto terzi.

4.1.8) attività integrate afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e ogni struttura connessa;

4.1.9) manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e aree verdi;

4.1.10) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;

4.1.11) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredo urbano;

4.1.12) gestione dei beni patrimoniali propri e dei Comuni soci e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.1.13) gestione utenze, entrate dell'Ente e tariffe di servizio: attività di sportello, fatturazione e riscossione;

4.1.14) gestione di manifestazioni fieristiche e culturali;

4.1.15) gestione dei servizi cimiteriali in favore degli enti pubblici soci e relativamente a tutte le varie fasi in cui esso si articola, con particolare riferimento a: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni nell'ambito dei cimiteri di proprietà del demanio comunale ovvero degli enti soci, ivi comprese le connesse operazioni murarie, nonché le operazioni necessarie per attivare, gestire e mantenere l'illuminazione votiva in

particolare:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cimiteriali (loculi, tombe murate in terra, ossari, ecc.) nonché delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali all'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro regime giuridico;
- realizzazione e/o implementazione del crematorio e gestione delle attività di cremazione e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali e speciali;
- operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse, secondo le specifiche contenute nei contratti di servizio e nelle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di tempo in tempo vigenti;
- progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti cimiteriali, di ogni specie e tipologia, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;
- realizzazione, ampliamento, trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le funzioni di cui sopra e quelle di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, nonché di custodia e vigilanza, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, delle aree e dei siti cimiteriali affidati;

4.1.16) al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei territori di riferimento di occuperà di:

- ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;
- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;
- gestione dell'energia autoprodotta;
- divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
- garantire i livelli di prestazioni proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (*Energy Performance Contract*);
- eseguire Diagnosi e certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte.

Per il raggiungimento delle attività di cui sopra la società potrà :

- fornire servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, manutentiva, gestionale ed organizzativa, nei settori energetici ed ambientali;
- partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

4.1.17) produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo di azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico e ambientale, attraverso:

- a. l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento tramite terzi (*Third party financing* o T.P.F.) e/o della finanza di progetto (*Project Financing* o P.F.) e/o con mezzi propri al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;
- b. la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- c. lo sviluppo delle "buone pratiche" al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto anche attraverso appositi studi e ricerche per la razionalizzazione dell'uso efficiente dell'energia;

4.1.18) produzione e/o acquisto e/o vendita di energia termica ed elettrica;

studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti; gestione di contratti di acquisto e vendita di gas, energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento;

4.1.19) gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione; realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali; fornitura di servizi nel settore delle telecomunicazioni;

4.1.20) autotrasporto di persone per conto terzi;

4.1.21) autotrasporto di persone in ambito nazionale ed internazionale, servizio di linee e autolinee urbane ed extraurbane, attività di supporto ed ausiliari ai trasporti o di qualsiasi tipo di collegamento per conto proprio e per conto di terzi;

4.1.22) trasporto scolastico e servizi connessi a favore dei comuni Soci, quali ad esempio: noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali ecc.;

4.1.23) attività di noleggio di autovetture, autocarri, pulmini, autobus e autoveicoli in genere con conducente;

4.1.24) presidio struttura comunale: guardiana, apertura e chiusura, facchinaggio, fattorinaggio e piccola manutenzione arredi.

4.2. La società inoltre può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica amministrativa, nonché ogni ulteriore attività utile ai propri fini.

4.3 La società, a seguito di preventivo consenso delle amministrazioni comunali dei soci, può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 del presente statuto.

4.4 I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la società svolge in regime di affidamento diretto.

4.5 La società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'Ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

4.6 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie pertinenti con l'oggetto sociale, preventivamente autorizzate dalle amministrazioni comunali dei soci.

4.7 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale

della società."

2) Di allegare al presente atto sotto la lettera "A", in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, previa dispensa dalla lettura datami dal comparente, il testo di statuto aggiornato con la sopra riportata delibera;

3) Di dare mandato al Presidente dell'assemblea di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Indi null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici e minuti venti.

Il comparente espressamente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti venticinque.

Occupa tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per complessive undici intere facciate e parte della dodicesima, contenente solo la sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

F.to Felice Caccavale

F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.)

Allegato "A" all'atto N. 77039/36489 Repertorio
STATUTO DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L.

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
GAIA SERVIZI s.r.l.
2. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto nell'interesse degli enti pubblici soci, avvalendosi delle specificità del modello organizzativo-gestionale denominato "*in house providing*" di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La compagine societaria è "chiusa". La qualità di socio è infatti riservata solo a persone giuridiche di diritto pubblico, con particolare riferimento ad enti locali territoriali.
4. E' preclusa ogni possibilità di ingresso, anche futura, nella compagine societaria di soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, o comunque soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 3 e ciò neppure a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

Art. 2 - Sede

1. La sede legale della società è in BOLLATE.
2. La società potrà svolgere la propria attività con prevalenza nei territori di competenza dei soggetti pubblici soci che provvedano ad affidarle i servizi di cui all'oggetto sociale.
3. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui all'art. 1 comma 3 e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti in autoproduzione, per l'ente o gli enti soci, compete all'assemblea dei soci.
4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende ad ogni effetto quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede legale di tempo in tempo risultante, per ciascuno di essi, dal registro delle imprese.
5. Il domicilio dei componenti gli Organi Sociali per i rapporti con la Società è quello risultante agli atti sociali ed è onere degli stessi, ai fini della sua validità, comunicarlo alla Società oltre all'eventuale numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; dovranno essere comunicate anche tutte le successive variazioni.

Articolo 3 - Indirizzi e Controlli

(c.d. "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113 TUEL)

1. La società manterrà il capitale sociale di maggioranza in capo al Comune di Bollate.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oltre a rispondere alle richieste di chiarimenti in merito alle attività sociali formulate dall'Assemblea dei Soci convocata in conformità al presente Statuto e alle vigenti disposizioni, invierà al Comune di Bollate e agli altri Soci le seguenti informative:
 - il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo e il bilancio di previsione predisposti sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal Comune di Bollate e dagli altri enti pubblici partecipanti. Il Piano Operativo sarà illustrato agli Amministratori del Comune di Bollate e degli altri enti pubblici partecipanti che potranno proporre eventuali variazioni o emendamenti; una volta approvato il piano operativo sarà illustrato ai Consigli Comunali dei Soci;
 - la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali. I Soci potranno

- richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico relazionerà alle Giunte Comunali dei Soci l'andamento della società; con cadenza annuale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico presenterà alle Giunte Comunali le proposte di bilancio consuntivo e ai Consigli Comunali il bilancio consuntivo approvato ;
3. Eventuali concessioni e/o affidamenti di pubblico servizio dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica ed approvazione dei Consigli Comunali dei Soci.
4. Il Comune di Bollate, quale titolare della maggioranza del capitale sociale esercita poteri di controllo e verifica sull'attività della società, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
5. Ogniqualvolta richiesto, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari del Comune di Bollate e dei Comuni Soci.
6. I verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Società saranno disponibili e visionabili presso gli Enti da parte di tutti i Consiglieri Comunali.
7. Il Comune di Bollate e gli altri soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, anche in conformità ai relativi vigenti regolamenti comunali.

Articolo 4 - Oggetto sociale

- 4.1. La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, attraverso:
- 4.1.1) gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in particolare la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi; la pulizia delle strade, lo studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, la realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili; attività di disinfezione e disinfestazione;
 - 4.1.2) gestione di farmacie: nell'espletamento dell'attività di gestione delle farmacie la società provvede:
 - a. alla vendita di medicinali e parafarmaci, prodotti dietetici, integratori alimentari e alimenti speciali per l'infanzia e l'igiene personale;
 - b. alla vendita di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni ed istituti che ne facciano richiesta;
 - c. alla provvista di prodotti farmaceutici agli uffici comunali ed alle istituzioni amministrate dai Comuni soci;
 - d. alla dispensazione e alla distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 e successive modificazioni;
 - e. alla vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale;
 - 4.1.3) gestione Case di Residenza per Anziani: l'attività di gestione delle Case di residenza per Anziani consisterà:
 - nella gestione delle Case di Residenza per anziani nonché nelle attività connesse,

complementari e integrative;

- nella promozione e attuazione di iniziative sociali finalizzate a tutelare l'integrità fisico-psichica degli anziani e a mantenerli inseriti ed attivi nel tessuto sociale;

4.1.4) gestione di altri servizi di natura sociale, assistenziale ed educativa, a favore della comunità, che i soci della società deliberino di affidarle;

4.1.5) servizio trasporto disabili: la società provvede alla gestione del servizio comunale di mobilità dei cittadini anziani, disabili, bisognosi di cure presso sedi specializzate, alla consegna domiciliare dei farmaci nei termini della convenzione e altre forme di assistenza sociale;

4.1.6) gestione del servizio di trasporto pubblico;

4.1.7) autotrasporto di cose per conto terzi.

4.1.8) attività integrate afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e ogni struttura connessa;

4.1.9) manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e aree verdi;

4.1.10) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;

4.1.11) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredo urbano;

4.1.12) gestione dei beni patrimoniali propri e dei Comuni soci e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.1.13) gestione utenze, entrate dell'Ente e tariffe di servizio: attività di sportello, fatturazione e riscossione;

4.1.14) gestione di manifestazioni fieristiche e culturali;

4.1.15) gestione dei servizi cimiteriali in favore degli enti pubblici soci e relativamente a tutte le varie fasi in cui esso si articola, con particolare riferimento a: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni nell'ambito dei cimiteri di proprietà del demanio comunale ovvero degli enti soci, ivi comprese le connesse operazioni murarie, nonché le operazioni necessarie per attivare, gestire e mantenere l'illuminazione votiva in particolare:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cimiteriali (loculi, tombe murate in terra, ossari, ecc.) nonché delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali all'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro regime giuridico;

- realizzazione e/o implementazione del crematorio e gestione delle attività di cremazione e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali e speciali;

- operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse, secondo le specifiche contenute nei contratti di servizio e nelle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di tempo in tempo vigenti;

- progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti cimiteriali, di ogni specie e tipologia, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;

- realizzazione, ampliamento, trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

- svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le funzioni di cui sopra e quelle di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, nonché di custodia e vigilanza, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, delle aree e dei siti cimiteriali affidati;

4.1.16) al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei territori di riferimento di occuperà di:

- ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;
- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;
- gestione dell'energia autoprodotta;
- divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
- garantire i livelli di prestazioni proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (*Energy Performance Contract*);
- eseguire Diagnosi e certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte.

Per il raggiungimento delle attività di cui sopra la società potrà :

- fornire servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, manutentiva, gestionale ed organizzativa, nei settori energetici ed ambientali;
- partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

4.1.17) produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo di azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico e ambientale, attraverso:

- a. l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento tramite terzi (*Third party financing* o T.P.F.) e/o della finanza di progetto (*Project Financing* o P.F.) e/o con mezzi propri al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;
- b. la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- c. lo sviluppo delle "buone pratiche" al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto anche attraverso appositi studi e ricerche per la razionalizzazione dell'uso efficiente dell'energia;

4.1.18) produzione e/o acquisto e/o vendita di energia termica ed elettrica; studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti; gestione di contratti di acquisto e vendita di gas, energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento;

4.1.19) gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione; realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali; fornitura di servizi nel settore delle telecomunicazioni;

4.1.20) autotrasporto di persone per conto terzi;

4.1.21) autotrasporto di persone in ambito nazionale ed internazionale, servizio di linee e autolinee urbane ed extraurbane, attività di supporto ed ausiliari ai trasporti o di qualsiasi tipo di collegamento per conto proprio e per conto di terzi;

4.1.22) trasporto scolastico e servizi connessi a favore dei comuni Soci, quali ad esempio: noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali ecc.;

4.1.23) attività di noleggio di autovetture, autocarri, pulmini, autobus e autoveicoli in genere con conducente;

4.1.24) presidio struttura comunale: guardiania, apertura e chiusura, facchinaggio, fattorinaggio e piccola manutenzione arredi.

4.2. La società inoltre può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica amministrativa, nonché ogni ulteriore attività utile ai propri fini.

4.3 La società, a seguito di preventivo consenso delle amministrazioni comunali dei soci, può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 del presente statuto.

4.4 I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la società svolge in regime di affidamento diretto.

4.5 La società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'Ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

4.6 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie pertinenti con l'oggetto sociale, preventivamente autorizzate dalle amministrazioni comunali dei soci.

4.7 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5 - Durata

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci, da adottarsi su conforme atto autorizzatorio del competente Organo di governo degli enti pubblici soci, laddove sussistano le condizioni di legge.

2. La società potrà deliberare il proprio scioglimento anche anticipatamente per decisione dell'Assemblea o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

Articolo 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.402.552,00 (unmilionequattrocentoduemilacinquecentocinquantadue virgola zerozero).

2. Il Comune di Bollate dovrà detenere, anche in presenza di una pluralità di soci pubblici, una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

3. Il capitale sociale potrà essere aumentato ai sensi di legge uno o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, a termini di legge.

4. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero

finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

5. Possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società.

6. E' vietata, in ogni caso ed in ogni tempo, la costituzione in pegno ovvero in usufrutto delle quote sociali.

Articolo 7 - Formazione e variazioni del capitale sociale

1. Potranno essere soci solo enti pubblici territoriali titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale che provvedano contestualmente ad affidare o concedere alla società l'esercizio di uno o più servizi pubblici che rientrino nell'oggetto sociale.

2. Qualora un socio revochi ovvero non rinnovi alla società l'affidamento o la concessione "*in house providing*" dei predetti servizi, il medesimo dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue quote agli altri soci, secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 2473 c.c, con diritto di prelazione a favore del Comune di Bollate.

3. Decorsi 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma precedente, il socio che abbia revocato - ovvero che non abbia provveduto a rinnovare alla società l'affidamento o la concessione "*in house providing*" dei predetti servizi - potrà essere escluso con conseguente applicazione dell'art. 2473-bis del codice civile; per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicheranno le disposizioni dettate dal presente statuto e dalla legge in materia di recesso, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

4. Il capitale sociale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea dei soci che potrà delegarne l'attuazione al Consiglio di Amministrazione, determinandone i limiti temporali e le modalità di esercizio.

5. La decisione di aumentare il capitale non può essere eseguita fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i precedenti conferimenti.

6. Sull'aumento di capitale da deliberare mediante conferimenti in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione. La delibera avente ad oggetto l'aumento di capitale dovrà prevedere che tale diritto possa essere esercitato entro e non oltre 180 giorni dalla sua adozione.

7. In caso di aumenti di capitale, con esclusione del diritto di opzione, , il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato, in apposita relazione, dal soggetto incaricato della revisione contabile.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote

1. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà previamente offrirli in prelazione al Comune di Bollate, specificando le relative condizioni di cessione, con lettera raccomandata indirizzata alla società, al Comune di Bollate e, per conoscenza, ad ognuno degli altri soci.

2. Allorquando il Comune di Bollate non accetti di esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente comma 1, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione, tale diritto è trasferito agli altri soci, in proporzione delle loro

partecipazioni.

3. Qualora nessun altro socio esercitasse il diritto di prelazione entro un massimo di 90 (novanta) giorni dal decorso del termine stabilito in favore del Comune di Bollate, di cui al precedente comma 2, l'alienante potrà cedere a terzi la quota, previo gradimento assembleare, da subordinare ai seguenti requisiti:

- l'acquirente deve essere un ente pubblico territoriale avente sede nel territorio di uno dei Comuni della zona socio-sanitaria di riferimento del Comune di Bollate - che si renda acquirente di almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale e che provveda, contestualmente, ad affidare o dare in concessione alla società, in autoproduzione diretta, l'esercizio di uno o più dei servizi pubblici che rientrano nell'oggetto sociale.

4. In difetto del gradimento - ovvero laddove non vi siano acquirenti idonei - si renderà applicabile, in favore dell'alienante, il diritto di recesso ex art. 2473 del codice civile.

5. Ogni trasferimento delle quote sociali deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

6. Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata.

Articolo 9 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e delle leggi speciali eventualmente vigenti di tempo in tempo.

2. Nel caso di recesso il rimborso delle quote sociali versate, da parte della società, dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di legge vigenti di tempo in tempo. In caso di disaccordo, la determinazione del prezzo di recesso è rimessa ad una relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

3. Il rimborso dovrà avvenire, in ipotesi graduata per successione, mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, mediante utilizzo delle riserve disponibili, nonché mediante riduzione del capitale sociale.

4. Se i mezzi finanziari della società non rendessero possibile il rimborso della partecipazione, neppure mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.

5. Il diritto di recesso è esercitabile da parte dei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni che ne danno causa, non prima di 2 (due) anni dall'ingresso in società (art. 2469, c.c.), mediante lettera raccomandata, che dovrà pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione delle deliberazioni suddette ovvero dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, con indicazione delle generalità del socio recedente. Qualora il fatto che motiva il recesso fosse diverso da una deliberazione della società, il recesso va esercitato entro 30 (trenta) giorni dall'intervenuta conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

6. Il recesso non può essere esercitato - e se già esercitato è privo di efficacia - allorché la società, entro 90 (novanta) giorni, revochi la delibera che lo ha motivato oppure deliberi il proprio scioglimento.

Articolo 10 - Patrimonio

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza specifica deliberazione dell'Assemblea, che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità dei beni rispetto ai fini sociali.

TITOLO III

Articolo 11 - Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico;
- il Revisore unico e/o collegio dei sindaci.

1.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 12 - Assemblea

L'assemblea decide sulle materie di competenza ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio con il piano operativo annuale di sviluppo della Società e la destinazione del risultato d'esercizio;
- la struttura dell'organo amministrativo ;
- l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi e dei sindaci ovvero del revisore unico in base alla normativa vigente e secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni comunali dei soci;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- le decisioni inerenti l'ingresso di nuovi soci e/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative e del presente statuto;
- il rilascio del gradimento all'ingresso di nuovi soci, nei termini di cui al presente statuto.
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- le decisioni in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e conferimento;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma del codice civile;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società in conformità al piano di dismissione precedentemente approvato e previa conforme deliberazione dei consigli comunali dei soci;
- l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;
- la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

All'assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art.4 ultimo comma nel rispetto di quanto stabilito al punto 4.5.

Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio del Comune di Bollate o nei territori in cui hanno sede gli altri Soci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
2. L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ovvero dal Comune di Bollate.
4. La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. La convocazione dell'assemblea dei soci potrà direttamente prevedere la data per la seconda convocazione nel caso in cui la prima convocazione andasse deserta o non raggiungesse il "quorum" necessario; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. La seconda convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
6. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione:
 - entro la fine del mese di dicembre per l'illustrazione del Piano Operativo annuale di sviluppo della società, da redigere in conformità al Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale dei Soci;
 - entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del Piano Operativo annuale di sviluppo della società;
 - entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'Organo amministrativo della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.
7. L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, qualora risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti dell'Organo amministrativo e di quello di controllo (ovvero del revisore unico). In questo caso i soci potranno opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritengono adeguatamente informati.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
2. Gli eventuali patti parasociali devono essere obbligatoriamente comunicati alla società e dichiarati in assemblea, a scopo informativo.
3. La Presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico oppure, in caso di loro assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti, con votazione a

maggioranza semplice del capitale presente.

4. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente, che potrà anche essere un dipendente della società. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio, all'uopo incaricato dall'organo amministrativo.

5. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 15.

Articolo 15 - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art 16 - Rappresentanza

1. Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le norme pubblicistiche sulla rappresentanza legale e negoziale, nel rispetto di quelle civilistiche di tempo in tempo vigenti. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo o tecnici del socio. La delega può essere conferita anche per successive convocazioni della medesima assemblea.

3. In ogni caso ciascun socio non potrà ricevere più di una delega.

Articolo 17 - Determinazione dei quorum e diritti di veto attribuiti a particolari soci

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.

2. E' attribuito al Comune di Bollate, ai sensi e con gli effetti dell'art. 2468, comma 3 del codice civile, uno speciale diritto di veto inerente le decisioni assembleari relative ai seguenti argomenti afferenti l'amministrazione della società:

- Operazioni di fusione, scissione, scorporo e trasformazione, sia eterogenea che non, della società;
- Modifica dell'oggetto sociale;
- Deliberazione inerente l'anticipata liquidazione della società;
- Deliberazione inerente la proroga della durata della società;
- Il rilascio del gradimento all'ingresso di nuovi soci, nei termini di cui al presente

statuto.

Articolo 18 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta da ciascun socio avente diritto di voto rispetto alla deliberazione impugnata, indipendentemente dall'entità delle quote possedute. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 2479-ter del codice civile e quelle vigenti di tempo in tempo.

Articolo 19 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio favorevole o dissenziente.
3. Nel verbale dell'assemblea devono essere riassunte le dichiarazioni del socio, pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.

Articolo 20 - Organo Amministrativo

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di legge e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo.

Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.

2. Laddove, oltre al Comune di Bollate, la compagine societaria fosse composta da uno o più soci pubblici che detengono complessivamente almeno il 20% delle quote del capitale sociale della società, l'organo amministrativo dovrà essere composto da un Consiglio di Amministrazione.

3. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

4. E' facoltà dell'Assemblea la nomina del Vicepresidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 21 - Amministratore Unico

Qualora fosse nominato un amministratore unico, costui riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Articolo 22 - Durata della carica, cessazione, revoca

1. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica possono essere rinominati.

2. I componenti il consiglio di amministrazione che sostituiscono quelli cessati anzitempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 61 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.

267 e/o di incompatibilità di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, è fatto altresì divieto di nominare amministratori i dipendenti degli enti soci .

4. La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza del Comune socio che li ha nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato.

Articolo 23 - Consiglio di amministrazione

1. La nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata al Comune di Bollate.

2. Laddove la compagine societaria fosse composta, oltre al Comune di Bollate, da uno o più soci, la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui quest'ultimo fosse composto da tre membri, sarà riservata a tali altri soci che detengano complessivamente almeno il 30% delle quote del capitale sociale della società. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione fosse composto da cinque membri, sarà riservata ai soci diversi dal Comune di Bollate la nomina di un membro del Consiglio qualora detti soci detengano complessivamente almeno il 20% delle quote del capitale sociale della società; laddove invece detti soci detengano complessivamente almeno il 40% delle quote del capitale sociale della società, a detti soci diversi dal Comune di Bollate sarà riservata la nomina di due membri del Consiglio di amministrazione. La nomina del componente o dei componenti del consiglio di amministrazione riservata agli altri soci sarà effettuata nell'ambito di una rosa di candidati, concordata tra tutti i soci diversi dal Comune di Bollate.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società ed è inviata ai soci. In ogni caso ogni socio ha diritto di accesso a tale documentazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato in conformità a quanto previsto dalla legge 120/2011.

Articolo 24 - Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato o dal consigliere più anziano in carica.

4. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima, anche via telefax o posta elettronica.

5. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Bollate o nei territori in cui hanno sede gli altri Soci, o anche mediante teleconferenza.

6. Il presidente deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 e 3/5 dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato.

7. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza

convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione, ai fini del quorum costitutivo. A parità di voti prevale quello del Presidente.

9. Le modalità di espressione del voto deve consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

11. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società e può essere consultata dai soci ai quali è riservato il diritto di accesso.

Articolo 25 - Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

2. Il consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad un solo amministratore, determinando i limiti della delega ai sensi di legge.

3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 comma 2 del presente statuto.

Articolo 26 - Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio d'amministrazione o amministratore unico.

2. L'organo amministrativo può, relativamente ai soli atti per i quali non occorra sentire l'assemblea dei soci, nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società dotati delle necessarie qualificazioni professionali.

3. Resta comunque in capo al Presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza processuale della società.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

2. L'assemblea dei soci può deliberare l'attribuzione di compensi agli amministratori, tenuto conto dei limiti previsti dalle eventuali disposizioni speciali vigenti di tempo in tempo.

3. Non saranno corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine rapporto agli amministratori, deliberati dopo lo svolgimento delle loro attività.

Articolo 28 - Incompatibilità

1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore

Unico della società è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore e Consigliere del comune socio.

2. Non può ricoprire la carica di Direttore Generale e, se nominato, decade dall'ufficio, se non rimuove la causa entro 60 giorni, colui che sia in lite con la società o sia titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidata alla Società o ad altre società sue controllate o collegate.

3. Costituiscono causa di incompatibilità anche le ulteriori fattispecie previste dalle vigenti disposizioni legislative ed in particolare dal D.LGS 39/2013.

Articolo 29 - Revisore Unico

1. Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2477 c.c.

2. Il revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio, tenuto conto dei limiti previsti dalle eventuali disposizioni speciali vigenti di tempo in tempo.

4. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 30 - Collegio Sindacale

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

3. Nei casi di nomina, tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro detenuto presso il Ministero di Giustizia.

4. I sindaci sono nominati dal Comune di Bollate. Laddove la compagine societaria fosse composta, oltre al Comune di Bollate, da uno o più soci che detengono complessivamente almeno il 30% delle quote del capitale sociale della società, la nomina di un componente effettivo del Collegio sindacale sarà riservata a tali altri soci. La nomina di tale ultimo componente sarà effettuata nell'ambito di una rosa di candidati, concordata tra tutti i soci diversi dal Comune di Bollate.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

5. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti previsti dalle eventuali disposizioni speciali vigenti di tempo in tempo.

Articolo 31- Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

2. Per tutti i sindaci iscritti nei Registri dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 32 - Cessazione dalla carica

1. I Sindaci possono essere revocati dal socio che li ha nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., anche prima della scadenza naturale del mandato. La revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 33 - Competenze e doveri del collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.. Se deliberato dall'assemblea, il collegio sindacale può anche svolgere le funzioni di controllo contabile.
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IV

Articolo 34 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.
2. Il bilancio ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art.2428 codice civile e a quella dell'Organo di Controllo ex art. 2429 è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, l'art. 2478-bis del codice civile.
Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:
 - almeno il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
 - in considerazione della attività svolta dalla società, la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l'assemblea deliberi di destinarla alla distribuzione a favore dei soci.

Articolo 35- Relazione sul governo societario

La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di

specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art.34, per la sua approvazione.

TITOLO V

Articolo 36- Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 37 - Clausola compromissoria

Salvo contraria disposizione inderogabile di Legge, qualunque controversia insorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, comunque non afferente alla gestione dei servizi pubblici locali affidati (e fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), ovvero ancora tra l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, su richiesta di una qualunque delle parti interessate ovvero di uno qualunque dei soci.

Articolo 38- Foro competente

Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 39- Disposizioni Generali e rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Felice Caccavale

F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.)